

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Denominazione, natura e sede

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Codice civile, della legge 383/2000 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata e denominata LABS | Laboratorio Sociale, con sede in Macerata, un'associazione costituita nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato. Assume la forma giuridica di associazione riconosciuta con decreto n.6 del 25/01/2017 della Regione Marche, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in vicolo Monachesi n. 9 nel comune di Macerata, l'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Lo spostamento della sede legale all'interno dello stesso comune non costituisce variazione statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Carattere dell'Associazione

L'associazione è apartitica e non ha fini di lucro, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art.35 del Codice del terzo settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati e/o terzi; durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio; essa si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

Art. 3 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – Scopi dell'Associazione

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopo dell'associazione è in particolare:

la promozione del Benessere comune per superare processi di frammentazione sociale, solitudine e stimolare una cultura comunitaria.

L'associazione svolge in via principale e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, la/le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione, ai sensi dell' art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. 5 Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

Art. 5 – Attività dell'Associazione

L'Associazione realizza i propri scopi soprattutto nell'ambito delle seguenti attività:

- a) attività culturali di vario genere: tavole rotonde, conferenze, convegni, mostre ed esposizioni, seminari, biblioteche e mediateche, cineforum, corsi di formazione per adulti e ragazzi, attività di aiuto compiti e doposcuola, pubblicazioni relative all'attività dell'associazione, presentazione, promozione di libri e materiale multimediale in genere.
- b) Promozione di attività letterarie, musicali, teatrali e artistiche in genere, di comunicazione e di ogni altro aspetto della cultura, attraverso l'utilizzo dei mezzi, metodologie e forme meglio indicati a perseguire tale fine, includendo anche ausili informatici e multimediali.
- c) attività di impegno civile e utilità sociale: organizzazione di convegni, dibattiti, seminari. Sensibilizzazione della cittadinanza su problematiche sociali di attualità, anche attraverso raccolta di firme e il lancio di petizioni. Raccolta fondi a favore di organizzazioni, formali e/o informali, con finalità umanitarie.
- d) attività ricreative: spettacoli musicali, teatrali e video; istituzione di CAG e ludoteche, iniziative ricreative in generale per tutte le età feste e iniziative a tema.
- e) Svolgere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statutari, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

L'associazione, pur non avendo scopo di lucro, potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi ai sensi della vigente normativa civilistica e fiscale che disciplina le associazioni di promozione sociale. Potrà inoltre disporre di erogazioni gratuite in denaro, con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano per le sue stesse finalità. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di promozione sociale e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.36

del Codice del terzo settore e da altre disposizione di legge in materia.

Art. 6 - Adesioni ad altri organismi

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi.

Art. 7 – Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche o persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico fisiche ed enti giuridici (APS, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti dell'art.35 del codice del Terzo Settore) di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 8 - Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'associazione comporta, per il socio di maggiore età, il diritto al voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda scritta, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità, al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo Statuto ed i Regolamenti.

Le persone giuridiche private, alla domanda di adesione, dovranno allegare una copia dello statuto o di altro documento che descriva l'attività svolta, indicando un proprio rappresentante nell'Assemblea dei soci. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. La qualità di socio dà diritto di voto e di eleggibilità alle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo deve provvedere con delibera sulle domande di ammissione.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa presentando lettera di recesso al Presidente, il quale ne darà comunicazione al Direttivo ed alla prima Assemblea. Il socio recedente non avrà diritto a liquidazione alcuna con riferimento sia ad eventuali conferimenti, sia per le quote versate.

In caso di comportamento di un socio in modo difforme ed in contrasto con il presente Statuto e con i Regolamenti dell'associazione, nonché con le sue direttive, il Direttivo può deliberare la sospensione del socio; tale sospensione ha decorrenza immediata e si converte in esclusione definitiva con la ratifica da parte dell'Assemblea dei soci.

Art. 9 - Tipologie di soci

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. Ordinari;
- b. Onorari.

Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative; soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, ma hanno gli stessi diritti e doveri degli altri tipi di soci.

Art. 10 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nel rispetto del principio di democraticità: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività proprie della vita associativa comunemente concordate.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Il socio che presta la sua attività volontaria non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto, eventualmente e se previsto dai Regolamenti, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 11 - Perdita di qualità di socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) per decesso;
- b) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- c) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- d) per delibera di espulsione qualora sia colpevole di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto organo. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento dall'interessato. Le deliberazioni dell'assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Organi e cariche sociali

Gli organi e le cariche dell'Associazione sono i seguenti:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Collegio dei Revisori legali, se nominato perché richiesto da specifica normativa o perché ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 13 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Presidente o il Consiglio Direttivo delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante lettera semplice o per posta elettronica o fax o sito internet o avviso affisso nei locali della sede. Tutti i soci debbono avere la possibilità di esserne a conoscenza, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Il socio che presta la sua attività volontaria non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto, eventualmente e se previsto dai Regolamenti, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 11 - Perdita di qualità di socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) per decesso;
- b) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- c) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- d) per delibera di espulsione qualora sia colpevole di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto organo. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento dall'interessato. Le deliberazioni dell'assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Organi e cariche sociali

Gli organi e le cariche dell'Associazione sono i seguenti:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Collegio dei Revisori legali, se nominato perché richiesto da specifica normativa o perché ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 13 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Presidente o il Consiglio Direttivo delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante lettera semplice o per posta elettronica o fax o sito internet o avviso affisso nei locali della sede. Tutti i soci debbono avere la possibilità di esserne a conoscenza, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta da un quarto degli associati. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, da un quarto degli associati.

Art. 14 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, previsto, secondo i tempi e le modalità previsti nell'art. 22 del presente statuto; è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- valuta e approva il programma annuale svolto, propone iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi, definisce le linee programmatiche dell'anno entrante e approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- approva i Regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- stabilisce il numero dei consiglieri del Consiglio Direttivo, secondo le modalità dell'art. 15;
- elegge e revoca il presidente e i membri del Consiglio Direttivo;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la maggioranza dei suoi soci. Le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e le relative delibere saranno sempre approvate a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

- Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 15 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea in forma straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quarto dei soci ed ogni qualvolta il Direttivo lo reputerà necessario.

L'Assemblea straordinaria ha in particolar modo i seguenti compiti:

- delibera sulle modifiche al presente statuto;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 16 – Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da tre a undici membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Esso elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, può eleggere inoltre il segretario ed il tesoriere economo.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. Se, invece, viene a mancare uno o più membri del Direttivo, gli altri lo integreranno. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso eventuale delle spese documentate sostenute e concordate per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- definisce tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
- predispone annualmente all'Assemblea il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, nei casi previsti dalla legge, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, di singoli settori di attività, di tutte le iniziative da essa promosse e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- provvede all'esclusione dei soci, salva l'eventuale successiva ratifica dell'assemblea;
- nomina un responsabile per ogni settore operativo dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti la maggioranza dei suoi membri; è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17 – Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo - al quale comunque egli riferisce circa l'attività compiuta - l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

DB
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente, in accordo con il Tesoriere, cura la predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci, corredandoli di idonea relazione.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

Art. 18 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 19 - Il Tesoriere

125
Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili, provvede alla riscossione delle quote sociali. Cura la redazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, di concerto con il Presidente, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo stesso nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.
Il Segretario cura, inoltre, la tenuta del libro dei verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo e del libro soci dell'associazione.

Art. 21 - Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
 - b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.
- I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Art. 22 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione. Questi ultimi debbono obbligatoriamente essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote e contributi degli associati;

- eredità, donazioni e legati;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell'Associazione;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto della legge n. 383/2000 finché applicabile e del d.lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo può stabilire la quota da versare all'atto dell'adesione all'Associazione e la quota annuale di iscrizione.

Il versamento effettuato a qualsiasi titolo è comunque a fondo perduto e non verrà restituito in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 23 – Bilanci

Gli esercizi finanziari dell'Associazione si aprono il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. Nello stesso termine può essere prevista la redazione e approvazione del bilancio preventivo per il successivo esercizio.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

Art. 24 – Avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni no profit.

Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.

Art. 25 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 26 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 27 - Scioglimento

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con fini di utilità sociale a favore di enti o di associazioni di promozione sociale aventi finalità simili.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci, anche in forme indirette.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 383/2000, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto con finalità di utilità sociale a favore di associazioni di promozione sociale con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

Art. 28 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori esterni all'associazione, di cui uno nominato dal socio interessato, l'altro dal Consiglio Direttivo e il terzo di comune accordo dai due arbitri così nominati e che giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.

Art. 29 - Legge applicabile

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 383/2000, finché applicabile, al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Benedetti Daniele

Riccardo Bonelli

Per Lule

Belletti Giulia